Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° | **Roma - Venerdì, 6 febbraio 1931 - Anno IX** | **Numero 30**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth; L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggansi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **241.**

LEGGE 22 dicembre 1930, n. **1868.**

Convenzione modificativa di quella vigente con la Società anonima di navigazione « La Meridionale » per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'unita convenzione in data 7 agosto 1930, che modifica quella del 7 novembre 1925 vigente con la Società anonima di navigazione « La Meridionale », sedente in Palermo, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo *E* (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) elevando, con effetto dal 1° gennaio 1930, da L. 2.025.000 a L. 2.725.000, la sovvenzione annua stabilita dalla sopra citata convenzione 7 novembre 1925.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dalla convenzione modificativa di cui all'articolo precedente sarà provveduto a carico della somma di L. 5.155.000 autorizzata dal R. decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, e già compresa negli stanziamenti previsti nella tabella allegata al suddetto Regio decreto-legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Convenzione modificativa di quella in data 7 novembre 1925 per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria).

Premesso:

che con convenzione in data 7 novembre 1925 — approvata con decreto Ministeriale 24 stesso mese, registrato alla Corte dei conti addì 9 dicembre 1925 — il signor Giovanni Pilara fu Francesco, domiciliato a Palermo, assunse, per Società da costituire, l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo *E* (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria), per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1926, verso l'annua sovvenzione di lire 2.025.000;

che con decreto Ministeriale 15 febbraio 1926 — registrato alla Corte dei conti il 25 stesso mese — al signor

Giovanni Pilara fu Francesco fu sostituita nella convenzione predetta a tutti gli effetti la Società anonima di navigazione « La Meridionale » sedente in Palermo;

che con convenzione in data 16 marzo 1927, approvata con decreto Ministeriale 19 marzo 1927, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, la durata della predetta convenzione 7 novembre 1925 fu portata ad anni ventuno.

La Società « La Meridionale » ha ora esposto al Ministero delle comunicazioni:

che per l'inasprimento verificatosi dopo la stipulazione della convenzione 7 novembre 1925 in quasi tutti i titoli di spesa, inasprimento non attenuato dai proventi del traffico, l'esercizio finora compiuto dai servizi marittimi affidatile con la convenzione stessa è risultato fortemente passivo;

che il costo di costruzione delle navi essendosi eccezionalmente elevato rispetto a quello calcolato all'atto della stipulazione della suaccennata convenzione, ed essa Società avendo esaurita ogni sua disponibilità finanziaria con l'avvenuta costruzione di uno dei due piroscafi di 800 tonnellate di stazza lorda prescritti dalla convenzione stessa, si trova ora nella impossibilità, ove non intervengano opportune provvidenze statali, di soddisfare all'obbligo della costruzione del secondo piroscafo;

ed il Ministero delle comunicazioni, avendo attentamente esaminata la situazione dell'Azienda sociale ed accertata la verità di quanto esposto da « La Meridionale » ha ritenuto assolutamente urgente, per assicurare la regolare continuità dei servizi marittimi del gruppo E_1 di addivenire con la Società ad alcune modificazioni dei patti contrattuali, per le quali, col minor sacrificio finanziario dello Stato, possa la medesima fronteggiare in avvenire le perdite di esercizio e adempiere all'obbligo della costruzione del secondo piroscafo, sanzionando, in pari tempo, alcune varianti alle linee del gruppo predetto, che, in seguito a reiterati voti delle popolazioni delle isole di Lampedusa e Linosa si dovettero attuare fin dal settembre 1926 per soddisfare ad effettive ed urgenti necessità delle popolazioni stesse.

Quindi è che

fra il tenente generale di porto ispettore cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni,

e il signor comm. Roberto Pottino del fu Gaetano, presidente della Società anonima di navigazione « La Meridionale », sedente in Palermo, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, è stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

I primi tre comma dell'art. 2 della convenzione 7 novembre 1925, di cui nelle premesse alla presente, sono sostituiti dai seguenti:

« *Sovvenzione*. — La sovvenzione annua per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è fissata in lire duemilionisettecentoventicinquemila (L. 2.725.000).

« La sovvenzione sarà soggetta a revisione triennale in relazione alle variazioni del prezzo del combustibile, tenuto conto, a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonnellate 3600 di carbone e di un prezzo base di L. 150 a tonnellata cif Genova primario Cardiff.

« La revisione avrà luogo soltanto quando la media dei prezzi del carbone riferentisi al triennio precedente risulti superiore o inferiore al prezzo base suddetto di almeno il 15 per cento. La correzione della sovvenzione sarà fatta in base alla media di cui sopra e per la sola parte eccedente tale quota del 15 per cento, ed avrà valore per il triennio successivo.

« Per il triennio 1929-31 la revisione sarà effettuata in relazione alle variazioni del prezzo del combustibile nell'anno 1929 per il consumo medio annuo di tonnellate 4100 di carbone ed il prezzo base di L. 200 a tonnellata di cui alla convenzione 7 novembre 1925 ed in relazione alle variazioni del prezzo del combustibile nel biennio 1930-31 per il consumo medio annuo ed il prezzo base di cui al presente articolo ».

Art. 2.

Nella tabella delle linee di navigazione del gruppo E_1 allegato 1 alla convenzione 7 novembre 1925, la parte avente il titolo « Servizi marittimi locali » è sostituita con effetto dal 1° settembre 1926 dalla seguente:

SERVIZI MARITTIMI LOCALI.

Linea I. — Trapani - Favignana - Marsala - Mazara del Vallo - Pantelleria - Scauri o Tracino - Lampedusa - Mahdia (Tunisia) - Lampedusa - Linosa - Porto Empedocle - Linosa - Lampedusa - Scauri o Tracino - Pantelleria - Mazara del Vallo - Marsala - Favignana - Trapani; periodicità: settimanale; velocità normale di esercizio: miglia 10.

Gli approdi a Scauri e Tracino verranno eseguiti a settimane alternate e cioè una settimana a Scauri andata e ritorno, un'altra settimana a Tracino andata e ritorno.

Linea II. — Trapani - Palermo e ritono; periodicità: settimanale; velocità normale di esercizio: miglia 10.

Linea III. — Trapani - Favignana - Levanzo - Marettimo e ritorno; periodicità: bisettimanale; velocità normale di esercizio: miglia 10.

Linea IV. — Palermo - Ustica e ritorno; periodicità: quattro volte alla settimana; velocità normale di esercizio: miglia 10.

Art. 3.

Il termine per l'entrata in servizio dei due piroscafi di nuova costruzione della stazza lorda unitaria minima di 800 tonnellate e della velocità oraria normale di esercizio di miglia 10, di cui all'allegato 1 alla convenzione 7 novembre 1925, è prorogato, per uno di essi, al 31 dicembre 1929 e per l'altro piroscafo al 31 dicembre 1932.

In attesa dell'entrata in servizio di questi piroscafi nuovi, il concessionario potrà far navigare materiale usato, purchè riconosciuto idoneo dal Ministero delle comunicazioni. Per l'impiego di questo materiale a decorrere dal 1° luglio 1929 ed in ogni caso non oltre le date indicate al primo comma del presente articolo per l'entrata in servizio dei piroscafi nuovi, non sarà applicata la riduzione di sovvenzione prevista dall'art. 7 del capitolato, sia per la deficienza di velocità che per la deficienza di tonnellaggio.

Art. 4.

Il concessionario si obbliga di trasportare da Palermo ad Ustica in esenzione di nolo, ed a richiesta del Ministero dell'interno nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, cento metri cubi di acqua per ogni viaggio della linea IV di cui all'art. 2 della presente convenzione.

Art. 5.

Salvo quanto è stabilito ai precedenti articoli 2 e 3, la presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1930 e durata sino alla scadenza della convenzione 7 novembre 1925.

Art. 6.

La cauzione di cui all'art. 18 della convenzione 7 novembre 1925, modificata con decreto Ministeriale 17 febbraio 1927 (registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese, bilancio Comunicazioni, registro n. 18 Marina mercantile, foglio 324) è determinata nella misura del 20 per cento della sovvenzione annua di cui all'art. 1 della presente convenzione.

Art. 7.

Tutte le clausole e condizioni stabilite dalla convenzione 7 novembre 1925, dalla tabella delle linee e dal capitolato *B*, annessi alla medesima, si intendono applicabili alla presente convenzione in quanto non siano da questa modificate.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 7 agosto 1930 - Anno VIII.

Per il Ministero delle comunicazioni:
Il direttore generale della Marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

Per la Società anonima di navigazione « La Meridionale »:
ROBERTO POTTINO fu Gaetano.

Numero di pubblicazione 242.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1931, n. 62.

Nuovo statuto dell'Opera di previdenza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 27 marzo 1924, n. 482, con il quale è stata eretta in ente morale l'« Opera di previdenza sociale a favore dei componenti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale »;

Veduto lo statuto dell'Opera anzidetta approvato con Regio decreto 16 maggio 1929;

Veduto il R. decreto 20 ottobre 1929, n. 1930, col quale l'Opera predetta ha cambiato la sua denominazione in « Opera di previdenza della Milizia »;

Veduta la domanda con la quale il capo di Stato Maggiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale chiede che sia approvato un nuovo statuto, in sostituzione di quello in vigore, nuovo statuto già deliberato all'unanimità dal Consiglio direttivo dell'Opera di previdenza anzidetta, nella seduta del 13 novembre 1930;

Veduto l'art. 2 del Codice civile;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E approvato il nuovo statuto dell'Opera di previdenza della Milizia composto di numero 11 articoli.

Lo statuto anzidetto sarà munito del visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 6. — MANCINI.

Statuto dell'Opera di previdenza della Milizia.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, l'Opera di previdenza della Milizia.

Art. 2.

Essa si propone i seguenti scopi:

a) conferire assegni o sussidi a favore di appartenenti alla Milizia e delle loro famiglie, quando gli stessi appartenenti alla Milizia, per malattie o lesioni riconosciute contratte in servizio e per cause di servizio risultino temporaneamente inabili al lavoro, semprechè la malattia o lesione non diano diritto a trattamento di pensione privilegiata e semprechè durante la malattia o inabilità non siano stati comunque percepiti assegni o indennità a carico di enti pubblici o statali;

b) provvedere alle spese per le cure climatiche e idroterapiche di cui abbisognassero gli appartenenti alla Milizia ed i loro figli. Potranno a tale scopo essere istituiti anche speciali luoghi di cura e colonie marine e montane;

c) conferire borse di studio agli orfani di ufficiali, sottufficiali e camicie nere deceduti per cause di servizio o per la causa nazionale; agli orfani, purchè inscritti alla Milizia, dei deceduti per la causa nazionale, anche se non appartennero alla Milizia, e provvedere al ricovero in adatti orfanotrofi ed istituti, specialmente di coloro che risultino orfani anche di madre, e non abbiano parenti in linea ascendente e collaterale in condizioni tali di poter provvedere al loro matenimento ed alla loro educazione;

d) concedere sussidi agli ufficiali ed ai militi che per ragioni varie versassero in condizioni economiche disagiate ed abbisognassero dell'aiuto e dell'assistenza dell'Opera;

e) promuovere tutte quelle iniziative e provocare tutti quei provvedimenti intesi all'elevazione materiale, morale ed intellettuale degli appartenenti alla Milizia;

f) conferire un'indennità di buon'uscita in relazione alla durata del servizio permanente prestato nella Milizia;

g) conferire premi agli ufficiali e ai militi che si siano distinti per diligenza e disciplina nell'adempimento dei doveri inerenti al loro grado nella Milizia, e che per atti compiuti anche all'infuori del servizio della Milizia abbiano dato prova di coraggio e di alto senso di civismo, di patriottismo e di abnegazione.

Art. 3.

L'Opera trae i mezzi per l'attuazione dei propri scopi:

a) dai contributi che possono esserle concessi dallo Stato e da altri enti pubblici e privati;

b) da oblazioni varie, lasciti, donazioni, ecc.;

c) dai proventi derivanti dalla vendita di opuscoli, pubblicazioni, distintivi, riguardanti la M.V.S.N., di francobolli e medaglie commemorative e da spettacoli, lotterie, ecc.;

d) dalle ritenute a carico degli ufficiali e militi in servizio permanente colpiti da punizioni che importino la perdita degli assegni e delle indennità;

e) dai contributi volontari degli ufficiali, sottufficiali e camicie nere in servizio permanente, continuativo e temporaneo;

f) dalle rendite del proprio patrimonio.

Art. 4.

Le entrate derivanti da oblazioni, lasciti e donazioni di cui alla lettera b) dell'articolo precedente che importino singolarmente una somma superiore alle L. 5000 debbono essere senz'altro accantonate per costituire il patrimonio dell'Opera, salvo precise disposizioni in contrario da parte dei donatori. Ferma restando la limitazione precedente per gli scopi dell'Opera non potranno in ogni anno erogarsi più di quattro quinti delle entrate accertate nell'anno precedente. Quando però il patrimonio abbia raggiunto un capitale di 15.000.000 di lire l'erogazione delle entrate potrà essere fatta per intero.

Organi ed amministrazione.

Art. 5.

L'esercizio finanziario ha inizio col 1° luglio e si chiuderà il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro due mesi dalla chiusura del bilancio questo dovrà essere presentato al Consiglio direttivo per l'approvazione prevista dallo statuto.

Art. 6.

L'Opera è amministrata da un Consiglio direttivo e da un Comitato amministrativo.

Il Consiglio direttivo ha un presidente onorario. È presieduto effettivamente dal comandante generale o in sua assenza dal capo di Stato Maggiore ed è composto di un numero di consiglieri variabili da un minimo di sette ad un massimo di dodici. Di esso fanno parte di diritto il capo di Stato Maggiore della Milizia, il sotto capo di Stato Maggiore e il capo dell'ufficio amministrazione del Comando generale.

Gli altri membri sono nominati dal Capo del Governo su conforme proposta del Comando generale della Milizia, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Comitato amministrativo è presieduto dal capo di Stato Maggiore ed è composto di altri quattro membri nominati dal Consiglio direttivo, i quali durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il lavoro amministrativo dell'Opera è affidato sotto la direzione del capo di Stato Maggiore ad un ufficiale superiore della Milizia che esercita le funzioni di segretario del Consiglio direttivo e del Comitato amministrativo.

La contabilità dell'Opera è affidata all'ufficio amministrazione del Comando generale.

Art. 7.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) di approvare il conto consuntivo e di deliberare il bilancio preventivo;

b) di stabilire in linea di massima i criteri da seguire nella erogazione delle entrate per l'attuazione dei vari scopi dell'Opera;

c) di deliberare il regolamento amministrativo e contabile generale per la gestione dell'Opera;

d) di deliberare circa l'investimento dei capitali costituenti il patrimonio dell'Opera;

e) di deliberare le modificazioni che occorresse apportare allo statuto;

f) di rappresentare e promuovere dalle competenti autorità tutte quelle provvidenze che possono riuscire utili pel miglior raggiungimento degli scopi dell'Opera;

g) di accettare le donazioni e i lasciti, salvo le autorizzazioni, in quanto occorrano, dall'autorità tutoria.

Art. 8.

E' di competenza del Comitato amministrativo:

a) la rappresentanza dell'Opera nella persona del presidente;

b) di promuovere liti, di resistere in giudizio, riferendone al Consiglio nella sua prossima riunione;

c) di provvedere alla formazione del conto e alla preparazione del bilancio preventivo;

d) di stabilire i criteri e le modalità per l'erogazione dell'entrate dell'Ente nei limiti e per gli scopi previsti dal bilancio;

e) di proporre al Consiglio direttivo quelle iniziative dalle quali possa derivare un vantaggio morale ed economico per l'Ente e che esulino dalla competenza del Comitato amministrativo;

f) d'invigilare ed accertare la realizzazione delle rendite e l'erogazione delle somme;

g) di vigilare perchè la contabilità dell'Opera proceda speditamente e regolarmente;

h) di autorizzare gli incassi e ordinare i pagamenti.

Nel caso in cui non sia possibile la riunione del Comitato amministrativo le sue funzioni sono devolute al presidente.

Art. 9.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesto l'intervento della metà dei componenti, oltre il presidente.

Gli intervenuti deliberano a maggioranza di voti, ed in caso di parità ha la preponderanza il voto del presidente.

Art. 10.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato amministrativo è richiesto l'intervento di tre membri compreso il presidente ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti dà la maggioranza il voto del presidente.

Art. 11.

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 243.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1931, n. 66.

Nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette:
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del R. decreto 11 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa nel R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Tessuti di lana a maglia, tipo tweed (tessuti operati, con disegni, a fantasia a due o più colori)	Per la confezione di abiti da donna. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 gennaio 1933)	Illimitata	6 mesi
Linters idrofilizzati	Per la fabbricazione di seta artificiale all'acetato di cellulosa. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 gennaio 1933)	Illimitata	6 mesi
Saccarina	Per la fabbricazione di carta da sigarette	Illimitata	1 anno
Tricloruro di fosforo	Per la fabbricazione di prodotti chimici. (Concessione provvisoria valevole sino al 31 gennaio 1932)	Kg. 100	1 anno
Lamiere, verghe e nastri di ferro o acciaio	Per la fabbricazione di serrande di sicurezza a rotolo e loro parti. (Concessione provvisoria valevole sino al 31 gennaio 1933)	Kg. 100 per ciascun prodotto	1 anno
Nastri incollati di ramié	Per la fabbricazione di treccie per cappelli e di cappelli. (Concessione provvisoria valevole sino al 31 gennaio 1933)	Kg. 100	1 anno

Art. 2.

L'importazione temporanea dei seguenti materiali, già concessa per altre lavorazioni, è ulteriormente estesa come appresso:

a) acciaio speciale laminato in barre o verghe per la fabbricazione di tubi senza saldatura.
Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: quintali uno.
Termine massimo per la riesportazione: due anni.

b) materiali metallici per la fabbricazione di mitragliatrici.
Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: quintali uno.
Termine massimo per la riesportazione: due anni.

Art. 3.

È confermata alle stesse condizioni e per il tempo appresso indicato l'importazione temporanea già concessa in via provvisoria delle seguenti merci:

a) cordonetti di cotone per la fabbricazione di tessuti tortiglia per pneumatici cords: fino al 31 gennaio 1933;

b) telai (châssis) di automobili con motori di cilindrata da litri 4,50 in più, per essere carrozzati: fino al 31 gennaio 1932;

c) seta artificiale in lamette (visca) per la fabbricazione di treccie per cappelli e di cappelli: fino al 31 gennaio 1932;

d) malto per la fabbricazione della birra: fino al 31 gennaio 1932.

Art. 4.

Alle merci ammesse all'esportazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella II annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa l'esportazione temporanea	Quantità minima ammessa alla esportazione temporanea	Termine massimo per la reimportazione
Tessuti a maglia di lana e di cotone	Per essere stampati. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 gennaio 1932)	Illimitata	6 mesi
Tessuti di cotone tipo « popelin » rigati, fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinti, oppure rigati, lisci con armatura di semplice tela o di raso od operati per effetto di ratière o di jacquard	Per essere rifiniti. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 gennaio 1933)	Kg. 100	6 mesi

Art. 5.

Sino al 31 gennaio 1933 è rinnovata la temporanea esportazione di maglie di lana per subire un processo industriale di irrestringibilità di cui al R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1829.

Art. 6.

È soppressa l'esportazione temporanea dei tessuti di cotone greggi del tipo « popelin » per essere rifiniti, concessa, sino al 9 marzo 1931, dal R. decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 176.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione delle concessioni previste dagli articoli precedenti.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 11. — FERZI.

Numero di pubblicazione 244.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1931, n. 64.

Attuazione di un programma suppletivo di opere di bonifica in concessione nell'esercizio 1930-31 per l'importo di L. 80.000.000.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3134, ed il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146;

Ritenuto che ragioni d'ordine sociale consigliano di intensificare l'esecuzione dei lavori di bonifica integrale nel presente esercizio finanziario e perciò occorre fornire i mezzi per l'immediata esecuzione di un programma suppletivo;

Considerata l'urgenza di provvedere;

A termini dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite d'impegno fissato per l'esercizio 1930-31 per i servizi della bonifica integrale, giusta gli articoli 1 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, ed 1 del R. decreto 24 luglio 1930, n. 1146, è portato da L. 40.000.000 a L. 45.000.000.

In corrispondenza sono ridotti da L. 65.000.000 a lire 62.500.000 i limiti stabiliti per gli esercizi 1932-33 e 1933-34 dalle disposizioni citate.

Art. 2.

Le assegnazioni di fondi stabilite dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, sono modificate nel modo seguente:

Esercizio	1930-31	L.	4.400.000
»	1931-32	»	31.500.000
»	1932-33	»	61.500.000
»	1933-34	»	73.500.000
»	1934-35	»	92.800.000
»	1935-36	»	112.900.000
»	1936-37	»	134.000.000
»	1937-38	»	155.500.000
»	1938-39	»	177.000.000
»	1939-40	»	193.000.000
»	1940-41	»	209.000.000
»	1941-42	»	225.000.000
»	1942-43	»	241.000.000
»	1943-44	»	257.000.000

L'assegnazione di L. 257.000.000 sarà mantenuta immutata per gli esercizi dal 1944-45 al 1959-60, decrescendo negli esercizi successivi in relazione al graduale esaurimento dell'annualità trentennale.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1930-31 le variazioni dipendenti dalle precedenti disposizioni.

La maggiore assegnazione di L. 2.000.000 stabilita per l'esercizio 1931-32 dalle disposizioni di cui al precedente articolo 2 dovrà, nel bilancio del detto esercizio finanziario, essere compensata con corrispondenti riduzioni a carico di altri capitoli.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 7. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 245.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1931, n. 65.

Provvedimenti per i vaglia cambiari e le fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1919, n. 1922, modificato dal R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 736;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298;

Visto la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto che, in relazione all'art. 5 del citato R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, occorre determinare il regime concernente il deposito cauzionale e la misura della tassa di circolazione da applicarsi ai titoli nominativi del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, posteriormente al 31 dicembre 1930;

Ritenuto che ricorrono le condizioni volute dall'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai vaglia cambiari ed alle fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia continuerà ad applicarsi, an-

che dopo il 31 dicembre 1930, il regime concernente il deposito cauzionale e la misura della tassa di circolazione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, convertito in legge 30 giugno 1927, n. 1265.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, foglio 10. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1931.
Riconoscimento del Fascio di Monte San Savino (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Monte San Savino (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Monte San Savino (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 219.

(965)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1931.
Riconoscimento del Fascio di Buriano (Grosseto) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Buriano (Grosseto) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Buriano (Grosseto) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 220.

(966)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1931.
Riconoscimento del Fascio di Cicogna (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Cicogna (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Cicogna (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in

generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX Registro n. 1 Finanze, foglio n. 218.

(967)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2920.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Cavalo Giovanni di Simeone e di Plancich Maria nato a Cittavecchia (Jugoslavia) il 29 aprile 1905 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Clavini »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Cavalo Giovanni di Simeone è ridotto in « Clavini ».

Uguale riduzione è disposta per la moglie del richiedente indicata nella sua domanda e precisamente:

Cavalo Antonietta nata Maggiorato, nata a Zara il 26 novembre 1899.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 16 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(172)

N. 2895.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Maltez Vincenzo di Giuseppe e fu Stipcevich Palmina, nato a Galovaz (Jugoslavia) il 3 gennaio 1886 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Maltese »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Maltez Vincenzo di Giuseppe è ridotto in « Maltese ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Maltez Rosa, nata Salama, nata a Scabergne (Jugoslavia) il 30 agosto 1886, moglie;
Maltez Regina, nata a Cattaro (Jugoslavia) il 20 gennaio 1918, figlia;
Maltez Emilio, nato a Zara il 10 maggio 1920, figlio;
Maltez Raimondo, nato a Zara il 28 luglio 1921, figlio;
Maltez Eleonora, nata a Zara il 23 febbraio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 20 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(173)

N. 2852.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Glumaz Giuseppe fu Giovanni e fu Knego Maria, nato a Lagosta (Zara) il 29 agosto 1889 e residente a Lagosta ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Attore »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Glumaz Giuseppe fu Giovanni è ridotto in « Attore ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Glumaz Anna, nata Resich, nata a Lagosta il 4 novembre 1893, moglie;

Glumaz Giovanni, nato a Lagosta il 24 maggio 1917, figlio;

Glumaz Milenko, nato a Lagosta il 30 agosto 1919, figlio;

Glumaz Maria, nata a Lagosta il 18 luglio 1924, figlia;

Glumaz Vittoria, nata a Lagosta il 2 dicembre 1926, figlia;

Glumaz Angelo, nato a Lagosta il 17 novembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(176)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ordinamento delle maestranze portuali di Porto Vesme.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che, con decreto della Regia direzione marittima di Cagliari n. 2 del 22 gennaio 1931-IX, i lavoratori portuali di Porto Vesme sono stati raggruppati in una sola Compagnia, denominata « Compagnia Filippo Corridoni ».

(975)

Ordinamento delle maestranze portuali di Sant'Antioco.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che, con decreto della Regia direzione marittima di Cagliari n. 1 del 20 gennaio 1931-IX, i lavoratori portuali di Sant'Antioco sono stati raggruppati in una sola Compagnia denominata « Compagnia Michele Bianchi ».

(976)

Apertura di ricevitoria fonotelegrafica.

Si comunica che il giorno 20 gennaio 1931 venne attivato il servizio fonotelegrafico pubblico con orario limitato di giorno nella ricevitoria postale di San Martino Canavese, provincia di Aosta, mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di Strambino.

(979)

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 14 gennaio 1931 venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Cusano Milanino, provincia di Milano.

(980)

Si comunica che il giorno 17 gennaio 1931 venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Bogliuno, provincia di Pola.

(981)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica e di trasformazione fondiaria del Piano di Perfugas.

Con R. decreto 11 dicembre 1930 registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1931, registro n. 10, foglio n. 92, è stato costituito il Consorzio di bonifica e di trasformazione fondiaria del Piano di Perfugas e sono stati chiamati a far parte della Deputazione provvisoria del nuovo ente i signori: cav. Gavino Muraglia, Antonio Pietro Piseddu, Giovanni Addis, dott. Tommaso Agostino Piana, Oggiano Giorgio, Savino Tortu e Pietro Marras.

(971)

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica « Bella Madonna » in provincia di Venezia.

Con decreto 25 gennaio 1931-IX, n. 250, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha approvato una modifica dello statuto del Consorzio di bonifica « Bella Madonna » (S. Donà di Piave-Venezia) deliberata il 17 novembre 1930-IX, dall'assemblea generale degli interessati, per aggiungere ai compiti istituzionali dell'Ente il bonificamento agrario del comprensorio e per disciplinare questa nuova funzione.

(972)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Sinistra Stura » in provincia di Cuneo.

Con R. decreto 11 dicembre 1930 registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1931, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione Sinistra Stura con sede in provincia di Cuneo.

(974)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Si rende noto che nella rettifica dell'intestazione riguardante Giovagnoli Marianna, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1931, il casato del defunto marito dell'intestataria suddetta va confermato in *Collacchioni* e non *Collacchione* come si è rettificato nella seconda colonna dell'elenco pubblicato.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 27.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 febbraio 1931 - Anno IX

Francia	74.87	Oro	368.52
Svizzera	368.98	Belgrado	33.70
Londra	92.789	Budapest (Pengo)	3.24
Olanda	7.679	Albania (Franco oro)	366.75
Spagna	193.70	Norvegia	5.105
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.546	Svezia	5.117
Vienna (Schillinge)	2.687	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.65	Danimarca	5.107
Romania	11.34	Rendita 3.50 %	72 —
Peso Argentino Oro	13.245	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	5.80	Rendita 3 % lordo	42.50
New York	19.099	Consolidato 5 %	81.45
Dollaro Canadese	19.07	Obblig. Venezie 3.50 %	79.20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 29)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	215650	230 —	Maneri *Maria-Grazia* fu Giorgio, minore sotto la p. p. della madre Perrone Angelina di Giovanni, ved. Maneri, dom. in Marineo (Salerno).	Maneri *Grazia-Cira-Maria* fu Giorgio, minore ecc. come contro.
»	47640 Littorio	250 —	Pulcini *Ildebrando-Giovanni-Emanuele* fu Filippo, minore sotto la p. p. della madre Del Ciappo Elvira fu Eugenio, ved. Pulcini, dom. in Oratino (Campobasso).	Pulcini *Giovanni-Ildebrando-Emanuele* fu Filippo, minore ecc. come contro.
3.50 %	581611	364 —	Gastaldi *Virginia-Rosina-Cesarina* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Leve Maria, ved. Gastaldi, dom. in Roma.	Gastaldi *Cesarina-Virginia-Rosina-Maria-Luigia* fu Luigi, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	478903	455 —	Traietto Leonardo, Emilia ed Anna fu *Giuseppe*, minori sotto la p. p. della madre *Viscussi* Ester fu Alessandro, vedova Traietto, dom. in Montecompatri (Roma); con usuf a *Viscussi* Ester fu Alessandro, ved. di Traietto *Giuseppe*, dom. in Montecompatri (Roma).	Traietto Leonardo, Emilia ed Anna fu *Natale-Gaetano-Giuseppe*, minori sotto la p. p. della madre *Viscusi* Ester ecc., come contro; con usufr. a *Viscusi* Ester fu Alessandro, moglie di Traietto *Natale-Gaetano-Giuseppe*, dom. come contro.
3.50 %	583392	234.50	Figli nascituri di Du Bois Luigia fu *Pier-Maria* detto Enrico, ved. di Bianchini Angelo, dom. in Venezia, con usuf. vital. a Du Bois Luigia fu *Pier-Maria* detto Enrico ved. di Bianchini Angelo e con devoluzione a favore di Rizzo Maria fu Antonio moglie di Bianchini Pietro in mancanza della prole titolare.	Figli nascituri di Du Bois Luigia fu *Enrico* ved. ecc. come contro; con usuf. vital. a Du Bois Luigia fu *Enrico*, ecc. come contro.
»	588956	28 —	Intestata e con usuf. come la precedente; con devoluzione a Bianchini Giulia fu Angelo in caso di mancanza di nascituri titolari.	Intestata e con usuf. come la precedente; con devoluzione come contro.
3.50 % (1902)	8548	252 —	Carullo Anna fu Vincenzo, nubile, dom. in Napoli.	Carullo Anna fu Vincenzo, *minore sotto la p. p. della madre Florinda Rinaldi fu Antonio*, ved. di Carullo Vincenzo, dom. in Napoli.
Cons. 5 %	323538	1.700 —	Eymard *Augusta* fu Lorenzo, moglie di Armandis Federico, dom. in Abbadia Alpina (Torino), vincolata.	Eymard *Maria-Augustina* fu Lorenzo, moglie ecc. come contro.
3.50 % » » » »	440438 468023 511125 534524 535600	49 — 35 — 14 — 3.50 38.50	Muller *Battista* di Carlo minore sotto la p. p. del padre, dom. in Intra (Novara).	Muller *Giovanni-Battista* di Carlo ecc. come contro.
Cons. 5 %	586614	2.840 —	Müller Giovanni Battista di Carlo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Intra (Novara) vincolata.	Müller Giovanni-Battista di Carlo, dom. in Intra (Novara), vincolata.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	241100 291452	40 — 60 —	Filippelli *Teresina* fu Floriano minore sotto la p. p. della madre Filippelli Speranza, ved. di Filippelli Floriano, dom. in Guardia Sanframondi (Benevento).	Filippelli *Maria-Teresina* fu Floriano, minore ecc. come contro.
»	347120	160 —	Falciola Emilio fu *Ernesto*-Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Manera Giulia fu Giovanni ved. di Falciola *Ernesto* Giacomo, dom. in Vogogna (Novara).	Falciola Emilio fu *Giacomo*, minore sotto la p. p. della madre Manera Giulia fu Giovanni, ved. di Falciola *Giacomo*, dom. come contro.
»	146364	75 —	Franceschetto *Rosina* fu Angelo minore sotto la tutela di Ramin Angelo fu Pasquale, dom. in Veggiano (Padova).	Franceschetto *Maria-Rosa* fu Angelo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	25945	45 —	Colombo Carlo fu *Carlo*, minore sotto la p. p. della madre Masetti Teresa fu Carlo, ved. Colombo, dom. in S. Giorgio Su Legnano (Milano).	Colombo Carlo fu *Ambrogio*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 gennaio 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(224)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Approvazione della tabella di classificazione dei dichiarati idonei alla promozione a primo ragioniere nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti i Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1990, 14 giugno 1923, n. 1896, 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè i Regi decreti 10 gennaio 1926, n. 46, 26 gennaio 1927, n. 27, e 15 luglio 1909, n. 541;
Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1928, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1929 col quale fu indetto un esame di idoneità per la promozione al grado di primo ragioniere nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 12 settembre 1930;
Letti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 31 agosto 1930, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1930;
Veduto il decreto Ministeriale 7 maggio 1930, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1930, registro 191 Giustizia, foglio n. 37, col quale fu approvata la tabella di classificazione di coloro che nel concorso per merito distinto a tre posti di primo ragioniere nell'Amministrazione suddetta, indetto con decreto Ministeriale 20 dicembre 1928, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1929, ottennero la votazione per essere dispensati dall'esame di idoneità ai sensi degli articoli 22 e 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visti l'art. 42, ultimo comma, del citato R. decreto 30 dicembre 1923 e la circolare del Ministero delle finanze n. 120788/120051, Div. U. S.;

Decreta:

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei dichiarati idonei alla promozione a primo ragioniere nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena:

1° Albini Pasquale.
2° Mostacci Giuseppe.
3° Buono Carlo.
4° Del Curatolo Pasquale.
5° Rapisarda Giovanni.
6° Mazzeo Carlo.
7° Giordano Nicola.
8° Di Pasquale Giuseppe.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 22 ottobre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ROCCO.

(982)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.